



## CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Area Servizi ai cittadini**  
Settore socio educativo – Politiche giovanili e del lavoro  
Servizio Welfare Casa - Gestione amministrativa del patrimonio  
Servizio Gestione amministrativa del patrimonio

Registro scritture private \_\_\_\_\_

### **SCRITTURA PRIVATA TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E \_\_\_\_\_ PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN SESTO SAN GIOVANNI VIALE MATTEOTTI N. 496.**

Tra le parti:

il **Comune di Sesto San Giovanni**, Piazza della Resistenza n. 20 - Sesto San Giovanni (MI), cap. 20099 - C.F. 02253930156, P.IVA 00732210968, rappresentato in questo atto dal Direttore dell'Area dei Servizi ai cittadini, dott. \_\_\_\_\_, in forza di decreto sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ex art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., di seguito indicato come "Concedente",

e

\_\_\_\_\_, con sede legale sita a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ - cap. \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, legalmente rappresentato per il presente atto dal \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini dell'incarico presso la sede legale, munito dei necessari poteri in forza del provvedimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che individua il medesimo quale rappresentante legale *pro tempore*, agendo in sua rappresentanza, di seguito indicata come "Concessionario".  
(Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

#### **Premesso che**

- il Comune di Sesto San Giovanni è proprietario dell'immobile ubicato in Sesto San Giovanni, viale Matteotti n. 496, catastalmente individuato al N.C.E.U. al fog. 6, mapp. 216, sub. 1, con destinazione a pubblico servizio e, come tale, facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente dell'ente ex art. 826 c.c. cedile, pertanto, in godimento a terzi mediante concessione amministrativa;
- la funzionalità a servizio pubblico dell'immobile è stata destinata dalla delibera di G.C. n. 366 del 28.10.2019 con la quale, l'Amministrazione comunale ha stabilito che l'immobile (ex sede del quartiere Rondinella) fosse utilizzato come Centro di aggregazione multifunzionale (CAM);
- con la delibera di G.C. n. 115 del 30.05.2023 "*Valorizzazione immobili di proprietà comunale – atto di indirizzo*" è stato avviato un processo di valorizzazione di alcuni immobili comunali tra i quali è stato ricompreso anche il bene pubblico sito in viale Matteotti n. 496 la cui finalità precipua è diretta all'attivazione di progetti socio-culturali di sostegno alla popolazione anziana di vicinato, per quanto riguarda gli spazi ubicati al piano terra, e

progetti da destinare, con riguardo agli spazi posti al piano interrato oggetto del presente contratto, sempre in una prospettiva di offerta socio-educativa nella zona, a soggetti che avrebbero promosso delle attività educative e sociali focalizzate in particolare alle fasce della popolazione più giovane (bambini e giovani);

- con determina n. 1244 del 29.09.2023 sono stati aggiudicati gli spazi ubicati al piano terra dell'immobile sito in viale Matteotti n. 496, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica;
- la valorizzazione dell'immobile comunale sito in viale Matteotti n. 496 è stata oggetto di programmazione comunale nell'ambito del "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni - 2023-2025" ex art. 58 del Decreto legge n. 112/2008 e s.m.i., approvato con delibera di C.C. n. 25 del 09.05.2023 e, con riguardo ai locali posti al piano interrato, è stata confermata la valorizzazione nel relativo elenco del "PAV 2024-2026", approvato con delibera di C.C. n. 60 del 18.12.2023, successivamente aggiornato con delibera C.C. n. 9 del 26.03.2024;
- per il perseguimento delle finalità predette, è stato approvato, con determina n. 942 del 26/06/2024, l'Avviso pubblico ed i relativi allegati, ai fini dell'perimento di una procedura di evidenza pubblica per la concessione dei locali interrati oggetto del presente contratto;
- con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la concessione degli spazi in questione sono stati aggiudicati a favore del \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **ART. 1**

Le premesse e gli allegati costituiscono parti integranti e sostanziali della presente scrittura privata.

#### **ART. 2. - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Sesto San Giovanni concede, in persona del \_\_\_\_\_, alla \_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, la quale dichiara di accettare per sé ed aventi causa, l'uso esclusivo dei locali ubicati al piano interrato dell'immobile di proprietà comunale sito in viale Matteotti n. 496, come di seguito identificati e rappresentati graficamente nella planimetria (**Allegato A2**) allegata parte integrante e sostanziale della presente concessione:

- locali posti al piano interrato dell'immobile, catastalmente individuati al N.C.E.U. al fog. 6, mapp. 216, sub. 1, con annessi i servizi igienici, per complessivi **mq 214,63**.

Ai mq 214,63 in concessione corrispondono **843,96 millesimi**, comprensivi delle parti comuni, come riportato nella tabella di cui Allegato A2 della planimetria.

#### **ART. 3 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE**

La concessione dei locali è finalizzata esclusivamente alla realizzazione di attività e progetti socio-educativi focalizzati in particolare sulla popolazione più giovane del territorio sestese (bambini e giovani).

Presso i locali in concessione possono essere svolte solamente attività che siano conformi al progetto di gestione presentato in sede di procedura, come allegato alla presente scrittura privata (**Allegato 1**) parte integrante e sostanziale.

Non sono quindi consentiti utilizzi per scopi diversi da quelli individuati nel progetto offerto che deve essere considerato in una veste di gestione unitaria e non correlata a parti dello stesso.

La finalità del progetto deve essere perseguita dal concessionario nel suo complesso.

#### **ART. 4 - STATO DEI LOCALI**

I locali oggetto di cui all'art. 2 sono concessi per l'uso sopra descritto nello stato di fatto e diritto in cui si trovano all'atto della loro consegna, salvo successivi ed espressi accordi, relativi alla eventuale distribuzione degli spazi, che dovranno integrare il presente contratto.

Il Concessionario dichiara di aver visionato l'immobile e i locali oggetto di concessione e di accettarlo per l'uso e le finalità esclusive stabilite all'art. 3, di ritenerli idonei allo svolgimento della propria attività di cui al progetto, in buono stato manutentivo relativamente alle caratteristiche strutturali del bene, necessarie all'espletamento delle finalità del progetto stesso, ed esente da vizi e difetti che possano nuocere persone e terzi sollevando il Concedente da ogni qualsivoglia responsabilità conseguente anche nel caso di diniego o revoca di eventuali autorizzazioni necessarie per l'attività da svolgersi motivati da stati, fatti o quant'altro attinenti all'immobile oggetto della presente concessione.

#### **ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

I locali vengono concessi per un periodo di durata di **6** (sei) anni decorrenti dalla data del \_\_\_\_\_ sino al \_\_\_\_\_, termine di validità ed efficacia del contratto.

Sono fatte salve le cause di estinzione di cui all'art. 14 e gli interessi sopravvenuti del Concedente in forza dei quali il rapporto concessorio potrà sciogliersi prima della naturale scadenza.

#### **ART. 6 - RINNOVAZIONE**

Decorso il periodo di durata di cui all'art. 5, il Comune potrà rinnovare la concessione per ulteriori **6** anni con proprio provvedimento espresso, previa istanza del concessionario presentata nei sei mesi precedenti la data di scadenza della concessione.

La possibilità di rinnovo della concessione è prevista per una sola volta.

Il rinnovo della concessione implica la formalizzazione di un nuovo atto di concessione.

E' escluso il rinnovo tacito della concessione.

Il rinnovo della concessione comporta la eventuale rideterminazione del canone agevolato e la verifica preliminare del comportamento tenuto dal concessionario nel corso del periodo di concessione in relazione all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, alle finalità perseguite con il progetto, al regolare pagamento del canone agevolato e all'effettuazione delle opere di manutenzione previste.

Nella verifica preliminare di cui sopra sarà, altresì, valutata l'inesistenza di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione e la possibilità di una concreta e più proficua valorizzazione dei locali.

Ai fini della verifica, il concessionario è tenuto a presentare, in fase di scadenza della concessione, apposito rendiconto e dettagliata relazione delle attività svolte in vigenza del rapporto concessorio.

Il rinnovo della concessione implicherà nella sua costituzione, la permanenza delle finalità esclusive esercitate dal Concessionario come prescritte all'art. 3, nonché la sussistenza delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e condizioni di fatto che giustificheranno la concessione.

In caso di non intervenuto rinnovo della concessione, per mancata presentazione di apposita istanza del Concessionario, ovvero per effetto di diniego del Concedente o del non permanere delle finalità o del pubblico interesse, la presente concessione si estinguerà, automaticamente, alla data di scadenza del termine contrattuale prescritto all'art. 5 senza che il Concessionario possa vantare pretese alcune, a qualunque titolo, nei confronti del Comune.

L'estinzione del rapporto concessorio, come sopra descritto, ovvero per effetto della sua naturale scadenza, comporterà, per il Concessionario, il rilascio immediato dei locali in uso ed il rientro degli stessi nella piena disponibilità del Concedente nello stato di fatto come concessi o secondo il buon stato manutentivo effettuato dal Concessionario nei cui confronti sussiste l'obbligo di provvedervi, così come le eventuali migliorie che la medesima riterrà di apportare, senza oneri e costi a carico del Concedente e senza pretese di rimborso o altre somme sostenute in relazione a quanto eseguito sui beni in uso in termini di migliorie o innovazioni o altra significativa tipologia di intervento.

#### **ART. 7 - CANONE**

Il valore della presente concessione è determinato sulla base della stima effettuata dal Servizio Tecnico Demanio e Patrimonio del Comune (Allegato A1), il quale ha ritenuto che il valore dei locali ubicati nel piano seminterrato dell'immobile sito in viale Matteotti n. 496 sia pari ad € 87,50= al mq annui, per un canone annuo di € 18.705,00=.

Ai sensi dell'art. 12 e 13, comma 1, lett. b) e c), e commi 2 e 4 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Sesto San Giovanni il canone annuo applicato sulla base di criteri prescritti nella procedura di concessione è pari ad € \_\_\_\_\_, al netto di IVA.

La gratuità permane a favore del Concessionario qualora il medesimo svolga, nei locali concessi, la propria attività istituzionale, nell'ottica di una progettualità condivisa tra lo stesso Concessionario e il Concedente: la corretta conservazione del bene, l'eventuale apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. **(clausola riservata in caso di canone gratuito)**

L'agevolazione del canone è riferita solo agli spazi utilizzati per le finalità del progetto, in caso di finalità diverse il canone da versare dovrà essere riportato al valore di mercato degli spazi oggetto di concessione con conseguente obbligo di pagamento in tale valore da parte del Concessionario. **(clausola riservata in caso di canone agevolato)**.

La permanenza dell'agevolazione del canone dovrà essere garantita annualmente, con obbligo del Concessionario della trasmissione, entro ogni anno del compimento del contratto, della documentazione necessaria atta a comprovare il mantenimento del rapporto concessorio e l'agevolazione conseguita in funzione delle attività svolte con il progetto. **(clausola riservata in caso di canone agevolato)**.

La mancata presentazione della documentazione, ovvero la verifica condotta da parte dei competenti uffici del Concedente che accertino l'insussistenza del permanere dei requisiti prescritti per l'agevolazione, costituirà causa di scioglimento del rapporto. **(clausola riservata in caso di canone agevolato)**.

Ai sensi degli artt. 11 e 10, comma 3, del Regolamento comunale, il canone di concessione è soggetto ad automatico e annuale adeguamento ISTAT nella misura del 100 per cento della variazione accertata dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente. **(clausola riservata in caso di canone agevolato)**.

Il pagamento del canone annuale agevolato dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate, unitamente alle spese di gestione e delle utenze. **(clausola riservata in caso di canone agevolato)**.

#### **ART. 8 - SPESE DI GESTIONE**

Sono interamente a carico del Concessionario le spese correlate alle utenze dei locali concessi in uso, nonché le spese di gestione ordinaria condominiali *pro-quota* relative alle parti comuni ed ogni altro onere accessorio in generale che, sulla base della tabella millesimale di cui alla planimetria allegata (Allegato A.2.) al presente contratto, sono stimati nell'ammontare annuo di € **2.700,00=**, annue..

Il concessionario sarà tenuto, altresì, al pagamento di tutte le altre spese di gestione non ricadenti nelle spese condominiali, quali le spese di pulizia, telefono, e quelle relative al consumo di energia elettrica che sarà rilevato da un contatore intestato al Comune il quale provvederà a fatturare gli importi secondo i millesimi della tabella di cui all'Allegato A.2..

Nell'importo di spese annue stimato in € 2.700,00= sono escluse le spese di riscaldamento e di energia elettrica che risultano di difficile determinazione nei loro rispettivi importi all'atto della stipula del presente contratto a causa del fatto che i locali sono liberi, non in uso, da diverso tempo.

La spesa stimata di € 2.700,00= subirà variazioni successive in fase di consuntivo.

Sono a carico del Concessionario anche le spese di congruaggio annuale che il Concedente determinerà, al termine di ogni anno solare relativo al periodo di riferimento della concessione per verificare la corrispondenza tra quanto stimato e quanto effettivamente consumato, secondo la

tabella dei millesimi di cui all'Allegato A.2..

Le spese di gestione straordinaria, se dovute, non sono quantificabili preventivamente.

Le spese di gestione dei locali in concessione devono essere corrisposte unitamente al canone agevolato di cui all'art. 7 in quattro rate trimestrali anticipate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, tasse, tariffe e tutti gli oneri accessori in generale.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario assume la figura di custode del bene con tutti gli obblighi che ne derivano ed è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia degli spazi concessigli, da qualunque manomissione ad opera di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

Il Concessionario assume su di sé le seguenti obbligazioni:

- a) a prendere in consegna i beni dell'immobile in oggetto, a servirsene esclusivamente per l'uso e finalità convenute, osservando la diligenza del buon padre di famiglia, e a restituirlo al termine della concessione in buono stato di manutenzione;
- b) a pagare, nei termini prescritti, il canone agevolato (**clausola applicata al canone agevolato – solo al canone**) e tutte le spese di utenza e spese condominiale ed oneri accessori come stimati, ivi comprese le spese di conguaglio annuale, ripartite dal Concedente secondo la tabella di cui alla planimetria allegata al presente contratto;
- c) a svolgere nei locali concessi in uso la propria attività istituzionale nell'ottica di una progettualità condivisa tra Concessionario e Comune: la corretta conservazione del bene, l'eventuale apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione; (**clausola applicabile in caso di gratuità del canone**)
- d) ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e tutti gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile, nonché ad eseguire le spese straordinarie ad eccezione di quelle che riguardano gli aspetti straordinari; **clausola applicabile in caso di gratuità del canone**
- e) ad eseguire la manutenzione ordinaria sia riferita agli spazi concessi in godimento e sia alle eventuali parti e impianti comuni, nonché gli oneri accessori di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. E' altresì responsabile dell'esercizio, della manutenzione, degli obblighi, dei controlli e delle relative visite periodiche degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, antincendio) riferiti ai propri spazi concessi in uso e quelli delle parti comuni, provvedendo alla rendicontazione in appositi registri;
- f) a trasmettere al Concedente, entro ogni anno del compimento del contratto, la documentazione necessaria ai fini delle verifiche da parte del Concedente atte a comprovare il mantenimento del rapporto concessorio e l'agevolazione conseguita in funzione delle attività svolte; (**clausola applicabile in caso di agevolazione canone**)
- g) ad eseguire a propria cura e spese e senza diritto ad alcuna indennità, o rimborso delle spese ordinarie sostenute, fermo restando la necessità del previo espresso consenso scritto del Concedente, tutte le opere necessarie a rendere l'immobile atto allo svolgimento della propria attività; interventi che il Concessionario dovrà realizzare nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia;
- h) a richiedere il preventivo ed esplicito consenso scritto del Concedente per l'effettuazione di ogni addizione e/o innovazione da eseguire sui beni concessi in uso, poichè detti interventi dovranno essere tecnicamente valutati nella loro realizzazione per verificare l'assenza di eventuali danneggiamenti dell'immobile o altre motivazioni che ostano alla loro esecuzione;
- i) a pagare tutte le spese relative alle manutenzioni e agli interventi di riparazione, necessari per mantenere l'immobile concesso nello stato di servire all'uso convenuto;

- j) a mantenere comunque l'immobile, nonché i relativi impianti ed infissi oggetto della concessione, in buono stato ed in condizioni di massimo decoro oltre che di massima efficienza, rispettando e facendo rispettare ogni disposizione in materia di sicurezza, igiene e sanità e quant'altro attenga all'uso ed al godimento dei medesimi;
- k) a non introdurre nell'immobile sostanze e materiali pericolosi senza l'autorizzazione del Concedente, garantendo che l'utilizzo del bene pubblico sia conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, provvedendo a dare allo stesso Concedente tempestiva comunicazione in merito ad eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro;
- l) a consentire, in qualunque momento, senza riserva alcuna, eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi da parte del Concedente;
- m) ad accettare, senza riserva alcuna, eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dal Concedente che coinvolgono il bene oggetto di concessione. In tali casi di eccezionalità, il Concessionario non ha diritto ad alcuna riduzione del canone agevolato;
- n) ad osservare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il proprio personale dipendente, con esclusione di qualunque responsabilità conseguente a carico del Concedente per le violazioni nella specifica materia;
- o) a lasciare liberi i beni concessi in uso da persone e cose alla data di scadenza della concessione;
- p) a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione completa di tutte le strutture, dei manufatti e macchinari che occupano i locali concessi in uso alla data di scadenza della concessione.

#### **ART. 10 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI**

Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai beni concessi e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso espresso del Concedente.

Qualora nel positivo parere tecnico del Concedente siano formulate delle indicazioni e /o prescrizioni tecniche o altre diverse indicazioni, il Concessionario dovrà attenersi alle medesime.

In ogni caso, il Concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati, ovvero per le modifiche e addizioni eseguite sull'immobile, anche qualora siano stati precedentemente autorizzati e/o eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche del Concedente.

Alla data di scadenza della concessione, tutte le migliorie, innovazioni, modifiche o addizioni condotte sui beni in oggetto sono ritenute dall'Ente Concedente.

Il Comune ha, comunque, facoltà di pretendere, allo scadere della concessione, l'eventuale rimessa in pristino dei locali concessi in uso a cura e spese del Concessionario, anche nell'ipotesi di interventi eseguiti in virtù di autorizzazione del Concedente, con obbligo dello stesso Concessionario di provvedere al ripristino.

Tutte le migliorie, modifiche o addizioni apportati senza autorizzazione devono essere rimosse a cura e spese del Concessionario.

#### **Art. 11 - RESPONSABILITA' PER DANNI**

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Ente Concedente della perdita, del non comune deterioramento e di tutti i danni che occorrono all'immobile nel corso della concessione per fatto imputabile al Concessionario stesso.

Il Concessionario è, altresì, responsabile verso i terzi e/o i vicini degli eventuali danni ad essi arrecati dall'immobile oggetto della concessione nei limiti in cui grava su di esso l'obbligo della custodia.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla gestione ed all'uso dell'immobile oggetto della concessione, esonerando il Concedente medesimo da ogni danno a cose e/o persone, non soltanto per quanto riguarda

l'attività di eventuali collaboratori e dipendenti, ma anche per i danni che il Concessionario dovesse arrecare a terzi per conseguenza delle attività svolte nell'immobile oggetto della concessione. A tale scopo, il Concessionario dovrà garantire totalmente l'Ente stipulando apposita ed adeguata polizza assicurativa, o eventualmente estendere ed adeguare la copertura assicurativa già esistente, per la responsabilità civile contro terzi, per i danni che possono derivare dallo svolgimento della propria attività nei locali concessi in uso, nonché per i rischi derivanti da incendio e altri eventi imprevedibili.

Per tali finalità, il Concessionario ha costituito polizza R.C. verso terzi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, per un massimale garantito pari ad \_\_\_\_\_.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Le polizze devono prevedere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi Amministratori e Dipendenti.

#### **ART. 12 - CONTROLLI**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati e senza obbligo di preavviso, controlli sullo stato di conservazione dei beni oggetto di concessione, sulle modalità d'uso e sul rispetto delle finalità dell'utilizzazione dell'immobile e, in genere, sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

A tal fine, il Concessionario è tenuto a consentire al personale incaricato dal Comune l'accesso ai locali concessi in uso.

L'accesso medesimo verrà effettuato nel rispetto del diritto di riservatezza dei soci, collaboratori e persone, compatibilmente alle modalità di esercizio dell'attività svolta.

#### **ART. 13 - SUB-CONCESSIONE**

La presente concessione ha natura personale e, pertanto, è vietata la sub-concessione a terzi, sia totale e sia parziale, se non a soggetti con finalità corrispondenti a quanto espressamente previsto all'art. 3 della presente concessione, previa autorizzazione espressa del Concedente.

E' vietata la cessione dei diritti di concessione senza l'espreso consenso scritto del Concedente.

I beni vengono, altresì, concessi con divieto assoluto di locazione, sub-locazione, comodato e comunque di ogni forma di cessione anche parziale del diritto di godimento dell'immobile.

La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla concessione e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle eventuali spese causate al Concedente.

#### **ART. 14 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione si estingue alla data di scadenza fissata all'art. 5, salva la sua rinnovazione ai sensi del successivo articolo 6.

La concessione potrà, altresì, estinguersi per le seguenti cause:

**1.** per decadenza, disposta con provvedimento immediatamente esecutivo del Comune nei casi di:

- 1.1.** mutamento delle finalità esercitate con le proprie attività per le quali è concesso l'uso esclusivo dei locali in relazione al progetto;
- 1.2.** mancato svolgimento delle attività istituzionali proprie del Concessionario nei locali concessi in uso gratuito nell'ottica di una progettualità condivisa con il Concedente, diretta altresì alla conservazione del bene e all'eventuale apertura alla pubblica fruizione e migliore valorizzazione e tale mancanza di attività viene accerta dagli uffici competenti;  
**(clausola applicabile ai soli casi di canone gratuito)**
- 1.3.** mancato adempimento all'onere di manutenzione ordinaria, compresi gli interventi atti a garantire la funzionalità dei locali, e manutenzione straordinaria, con esclusione degli interventi strutturali, a cura e spese del Concessionario;**(clausola applicabile ai soli casi di canone gratuito)**

- 1.4. mancato pagamento del canone agevolato, per due scadenze consecutive, e dei relativi interessi maturati di mora, e delle spese di utenza e spese condominiali connesse alla gestione dei beni in uso, decorsi oltre tre mesi dalla data di scadenza di preavviso scritto di pagamento; **(clausola applicabile ai soli casi di canone agevolato)**
- 1.5. mancata presentazione annuale della documentazione necessaria per la verifica della permanenza delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione del canone di cui all'art. 7; **(clausola applicabile ai soli casi di canone agevolato)**
- 1.6. mancata costituzione della polizza R.C. verso terzi; ovvero mancato reintegro della stessa ove richiesto;
- 1.7. mancata prestazione di polizza o cauzione o reintegro della stessa, ove richiesta, a garanzia del puntuale rispetto degli adempimenti convenuti di cui all'art. \_\_\_\_;
- 1.5. violazione del divieto di sub-concessione, sia totale e sia parziale, o cessione di diritti di concessione, salvo espresso autorizzazione del Concedente;
- 1.8. violazione del divieto assoluto di locazione, sublocazione, comodato e ogni altra forma di cessione, anche parziale, dei beni concessi in uso;
- 1.9. modifica dei locali concessi in uso non autorizzata dal Concedente o mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto con la concessione;
- 1.10. fallimento, liquidazione, cessazione delle attività del Concessionario;
- 1.9. violazione delle norma in materia di sicurezza;
- 1.11. mancata predisposizione dei piani di sicurezza, laddove occorrenti;
- 1.12. mancato pagamento delle imposte, tasse, tariffe e altri oneri *ex lege*;
- 1.13. gravi e ripetuti inadempimenti di obblighi previsti con la concessione;

In tutti i casi di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo della restituzione immediata dei beni in godimento, pienamente liberi da persone e cose, fatta salva l'azione di risarcimento danni esercitata dal Concedente.

La decadenza dalla concessione preclude al Concessionario ogni possibilità di indennizzo.

In tutti i casi di decadenza si procederà ad escutere la polizza fideiussoria/cauzione prestata.

2. per revoca da parte dell'Ente Concedente, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitabile in ogni momento in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del presente contratto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario sottesa al rilascio della presente concessione.

L'esercizio del diritto di revoca da parte del Concedente non legittima il Concessionario alla pretesa di alcun compenso e /o risarcimento, con esclusione di qualunque altra eccezione;

3. per cessazione definitiva dell'attività del Concessionario, ovvero per il venir meno delle condizioni connesse alle finalità sottese all'attribuzione della concessione in questione;

4. per recesso del Concessionario, con avviso scritto e motivato trasmesso al Concedente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In caso di esercizio del diritto di recesso, il Concessionario non potrà pretendere la restituzione dei canoni **agevolati** versati nel periodo pregresso;

5. per rinuncia scritta del Concessionario, efficace dal momento della ricezione della relativa richiesta scritta da parte del Concedente;

In tutti i casi di estinzione della concessione sopra indicati, il Concessionario resta comunque obbligato, *pro-quota*, al pagamento delle spese di utenza e delle spese di gestione ordinaria condominiale, e rispettivi spese di conguaglio, dei locali concessi in uso, fino alla riconsegna effettiva dei beni al Concedente.

Sono fatti salvi i casi di risarcimento dei danni conseguenti alle vicende estintive del rapporto concessorio cui sarà tenuto il Concessionario verso il Concedente.

#### **ART. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione, il Concessionario ha costituito la polizza n. \_\_\_\_\_ (**O CAUZIONE**) del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ per un massimale garantito pari a \_\_\_\_\_, pari al 10 per cento del valore di valore di mercato annuo degli locali in concessione.

La polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sarà svincolata all'atto della regolare riconsegna dei beni, previa verifica dello stato dei beni e dell'assenza di danni agli stessi, attestati in un apposito verbale, nonché dell'adempimento di ogni obbligazione da parte del Concessionario.

In tutti i casi di decadenza dal rapporto concessorio di cui all'art. 14, è prevista l'escussione della polizza fideiussoria (o cauzione).

#### **ART. 16 - IMPOSTE E TASSE**

Tutte le eventuali imposte e spese relative al presente atto e alle conseguenti formalità sono a carico del Concessionario.

Ai fini fiscali, si dichiara che l'importo complessivo della parte di **canone agevolato** da corrispondere al Comune per l'intera durata della presente concessione ammonta ad € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).

Si richiede l'esonero dalla tassazione della cauzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione", Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Il presente atto, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella "Atti, Documenti e Registri esenti dall'imposto di bollo in modo assoluto" di cui Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, inserito dall'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Il presente atto è sottoposto a registrazione in termine fisso nella misura del 2 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, e della "Tariffa parte 1 articolo 5" del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione agli accordi di cui al presente contratto la competenza è deferita in via esclusiva al Foro di Monza, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

#### **ART. 18 -INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati:

- i dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- saranno trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, PEC, telefono, documento di identificazione, numero conto corrente, partita Iva, dati giudiziari, necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- i dati personali saranno trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla seguente fonte normativa R.D. n. 2440/1923, R.D. n. 827/1924, D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti) e D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: l'assolvimento degli obblighi di legge nell'ambito delle procedure di concessione, nonché delle attività ad esse correlate e conseguenti;
- i dati personali saranno forniti per i soli fini della concessione e per la stipula del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa vigente;
- non è previsto alcun trasferimento dei dati all'estero;

- I dati personali verranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono stati trattati o a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi, al termine del quale saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco *pro-tempore*;
- contatti: Titolare del trattamento: [privacy@sestosg.net](mailto:privacy@sestosg.net);
- Responsabile della protezione dei dati: [rpd@sestosg.net](mailto:rpd@sestosg.net)
- l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, (portabilità solo nei casi stabiliti dall'art. 20), come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco *pro-tempore* - specifica richiesta, corredata da copia di un documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta racc. a/r o mezzo e-mail tramite Pec, all'indirizzo [comune.sestosg@legalmail.it](mailto:comune.sestosg@legalmail.it)
- l'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

#### ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ogni modifica o integrazione al corrente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

#### ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio:

1. il Comune di Sesto San Giovanni presso la propria sede sita in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20 – cap. 20099, pec: [comune.sestosg@legalmail.it](mailto:comune.sestosg@legalmail.it)
2. il \_\_\_\_\_, presso la sede legale sita in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - cap. \_\_\_\_\_, pec: \_\_\_\_\_

#### ART. 21 -ALLEGATI

Al presente contratto vengono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

- a) Allegato A.1.: Planimetria relativa alla rappresentazione grafica dei locali ubicati al piano seminterrato dell'immobile oggetto di concessione con annessa tabella della ripartizione in superfici e millesimi;
  - b) Allegato A3: Tabella delle manutenzioni all'interno delle UUII concesse (**valida solo in caso di canone agevolato**);
  - c) Attestato di prestazione energetica (APE);
  - c) Allegato 1: proposta progettuale.
- Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore dell'Area dei Servizi ai cittadini**, dott.ssa \_\_\_\_\_, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Il \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

#### CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale e previa lettura delle relative norme contenute, il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiara di approvare ed accettare espressamente e specificamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 21.

Sesto San Giovanni, \_\_\_\_\_

Per accettazione

\_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).